Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 29[illegible] del 31 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1700, concernente agevolazioni fiscali per la importazione di pesce fresco, anche congelato;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 770, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia di imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, recante, fra l'altro, provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, frumento, granoturco, segale, risone e orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, per i libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni.

Art. 2.

L'imposta sull'entrata, dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, sui vini, esclusi gli spumanti naturali, e sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

Per i vini, mosti ed uve da vino, esenti da imposta di consumo per essere impiegati nella fabbricazione di altri prodotti non soggetti allo speciale regime di imposizione stabilito dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 % da colui che acquista i detti prodotti vinosi per impiegarli direttamente nella propria industria, e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciatagli dal venditore, od, in mancanza, in base ad apposito documento da lui stesso emesso.

Art. 3.

L'imposta sull'entrata pagata una volta tanto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, per il frumento, per il granoturco, per la segale, per il risone e per l'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, assorbe quella che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole e delle paste alimentari prodotte con l'impiego di sole farine, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco e delle farine, compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale e delle farine, compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetta all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

E' abrogato l'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 4.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % dell'entrata imponibile:

vini spumanti;

liquori ed aperitivi a base di alcole;

macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche;

pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;

essenze, estratti, acque, polveri, escluse il boro talco, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articolo usati ed applicati per toletta;

pelli da pellicceria grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pellicceria;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi;

grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche; piani meccanici;

tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendiletti;

servizi da toletta, fissi e portatili; servizi ed articoli per manicure; fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini;

collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle imitate; perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro od oggetto di ornamento personale di qualunque tipo e specie;

lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglax e in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;

carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco;

fucili da caccia; articoli da caccia escluse le munizioni;

bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo;

lavori in mosaico;

maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche;

lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature;

mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni;

mobili-bar con o senza annessi servizi;

specchiere in cornice, specchi decorati;

lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo.

La stessa aliquota del 6 % si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, nonchè quelle di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386.

Art. 5.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile:

uova di pollame;

burro;

margarina animale o vegetale;

formaggi, tanto duri che molli;

ricotta;

ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati;

legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche;

conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

pesce fresco, anche congelato;

pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;

zucchero, a qualunque uso destinato.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, per quanto concerne il regime d'imposizione una volta tanto ivi stabilito per il commercio dei formaggi, nonchè quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, ed allo art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

Art. 6.

Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si arrotonda alla lira intera.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è determinata nella misura del sette per cento del valore dei singoli capi di bestiame. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale.

Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 8

Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6 % del valore dei singoli capi di bestiame.

La detta imposta si applica giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.

Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.

Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta è dovuta nella ordinaria misura del 3 % e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che dà luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.

Art. 9.

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti agricoli destinati a servire da seme.

A parziale deroga di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1940, n. 1700, è dovuta l'imposta sull'entrata per il pesce fresco, anche congelato, non destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale.

Art. 10.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquantamila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 11.

Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata il ricorso al Ministro per le finanze avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di finanza a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammesso, in deroga all'art. 56 della stessa legge, modificato dall'art. 52 della legge 19 giugno 1940, numero 762, quando la pena pecuniaria prevista dalla legge sia superiore nel massimo a lire cinquantamila.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, anche per le entrate derivanti dal commercio dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recipienti approntati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva importazione dall'estero, nonchè per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce e prodotto.

E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 13.

A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta sull'entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino con la esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Ufficio del registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.

Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del registro è gratuito.

TITOLO II.

Controversie relative al pagamento dell'imposta sull'entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 14.

Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.

La cessazione definitiva dell'esercizio dà diritto allo esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentata oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della denunzia medesima.

Il cessionario dell'azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.

Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

Art. 15.

La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del primo e del secondo comma del precedente articolo, dà luogo alla immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.

Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.

Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.

Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione provinciale istituita a norma del successivo art. 16.

Il ricorso è motivato, ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

Art. 16.

Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto.

La Sezione è composta di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

Il vice-presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati e funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della provincia su proposta delle Camere di commercio e dei Consigli professionali.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

La decisione della Commissione è definitiva.

Art. 17.

La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del registro, con invito a pagare entro venti giorni dalla notificazione la differenza d'imposta e la sopratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi L. 20.000, l'Intendente di finanza può consentire, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 46 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 117 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 18, si procede nei suoi confronti ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in base a verbale di accertamento da redigersi dall'Ufficio del registro.

Sono convalidati i canoni d'imposta liquidati per gli anni 1945 e 1946 in base al sistema della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile.

TITOLO III.

Sanzioni.

Art. 18

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente art. 16, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19.

L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che hanno assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 221.

Art 20.

Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale civile non di ruolo entro limiti numerici da fissarsi di concerto col Ministro per il tesoro, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsti dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda;

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di « Ente nazionale della moda »;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale della moda approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, è sciolto e messo in liquidazione.

La liquidazione sarà regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.

Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e commercio provvederà alla nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza. Detto Comitato sarà composto di tre membri dei quali due in rappresentanza del Ministro per il tesoro ed uno in rappresentanza del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per la devoluzione del patrimonio residuale.

Art. 4.

E' concesso, ai fini della liquidazione dell'Ente un contributo straordinario di lire novecentomila.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei senatori;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, è modificato come segue:

« Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 28 febbraio 1947 ».

Art. 2.

La disposizione del comma quarto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si applica anche quando l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera *n*) del primo comma dello stesso articolo, non si fosse potuta promuovere per la morte del senatore, anche se avvenuta prima del 29 luglio 1944.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Macrelli — Nenni — Gullo — Scoccimarro — Bertone — Facchinetti — Micheli — Cingolani — Gonella — Romita — Segni — Ferrari — Scelba — Morandi — D'Aragona — Campilli — Sereni — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO **23 dicembre 1946, n. 472.**

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Gullo

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 111. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il commercio con l'estero e col Ministro per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Le società commerciali italiane costituite ed esercenti in Cina possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Roma e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'iscrizione nel registro delle imprese, fino all'attuazione di questo, è sostituita, agli effetti indicati nel comma precedente, dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Le società semplici e le imprese individuali possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione prevista dall'art. 1 le società commerciali devono effettuare, per il tramite degli uffici consolari, il deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Roma, di copia autentica dell'atto costitutivo e del provvedimento di omologazione reso dalla Corte consolare di Schiangai, nonchè degli eventuali atti modificativi. Devono depositare altresì l'elenco degli amministratori con l'indicazione di chi ha la legale rappresentanza della società.

Le altre imprese devono effettuare nello stesso modo il deposito del certificato di registrazione presso gli uffici consolari in Cina e, ove si tratti di società semplici, di copia autentica dell'atto costitutivo.

La data della presentazione dell'istanza di iscrizione agli uffici consolari è considerata ad ogni effetto di legge come data dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Tutti gli atti presentati ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo. Le imposte di registro sui medesimi e la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni, in quanto dovute, sono ridotte alla misura fissa rispettivamente di L. 40 e L. 60.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — NENNI — BERTONE — GULLO — CAMPILLI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, sul passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, sulla proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I posti di grado ottavo attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nei ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle dogane, sono conferiti nei modi previsti dall'art. 1 del regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565.

Art. 2.

In corrispondenza ai posti attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nel grado ottavo del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette può farsi luogo a promozioni in soprannumero nel grado ottavo del ruolo di gruppo *B* per non oltre il terzo dei posti stessi.

Detti soprannumeri saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno nel cennato grado e ruolo di gruppo *B* successivamente al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione fra i detti Enti (A.N.E.E.A.);

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu disposta la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura (U.N.S.A.) e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura per cui i provvedimenti di assunzione e di licenziamento di personale adottati dall'U.N.S.A. devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi;

Viste le deliberazioni nn. 30, 32, 34, 36 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni nn. 64, 66, 71, 75, 88, 96, 107, 110, 113, 118 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione; n. 28 del commissario dell'Ente economico della pastorizia in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti predetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le deliberazioni n. 45 del commissario dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione e n. 44 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati dei predetti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e considerato che a tutt'oggi non è stata promossa alcuna azione da parte degli interessati per il ripristino del predetto rapporto d'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei riguardi dei sottoelencati impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, in considerazione che i provvedimenti stessi furono adottati per motivi di ordinaria amministrazione indipendenti da ragione politica.

Impiegati dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura:

Panarone Geo
Zaggia Luciano
Serafin Assunta
Alemanni Mantelli Maria
Astengo Stefano
Acuto Dario
Abbiati Amaele
Alessio Giuseppe
Alluigini Aldo
Arata Cesare
Allara Arturo
Anselmi Luciana
Alice Elia
Ameglio Pio
Arnuzzo Santina
Amelotti Delfina
Anleri Francesco
Bobbio Carlo
Bertonasco Giacomo
Barbiroglio Anna
Bovenga Renata
Brusasco Mario
Bovone Adriana
Braggio Federico
Bostetti Biagio
Bellarà Antonietta
Barba Lorenzo
Brusasca Mario
Bianelli Caterina
Barioglio Luigina
Boccalatte Mario
Brengi Mafalda
Bisio Teresa
Burgatta Duilio
Burgatta Flavio
Bertolone Merlus Antonio
Biselli Lorenzo
Bellone Francesco
Boveri Alessandro
Bettaglio Rita
Bovenzi Elena
Borasi Giuseppina
Briccola Amalia
Bergaglio Felice
Barosio Giovanna
Bodrato Antonio
Bellero Luigina
Benzi Maria Luisa
Burbatti Alessandro
Carozzi Maria
Camussa Benedetto
Coscia Elsa
Coltri Franca
Cernelli Giuseppina
Capra Carla
Chiodi Giuseppina
Costa Thea
Conietta Sebastiano
Conti Maria
Cresti Angioletta
Caranti Paolo
Chierotti Mario
Curti Elsa
Canna Irma
Cuniberti Francesco
Casalegno Lucia
Carmagnola Luigi
Candia Giuseppe
Chiesa Natale
Cerruti Ercole
Crescimbene Alba
Cellotto Elda
Casagrande Aldo
Cima Annibale
Crova Celestino
Coppo Beatrice
Casalino Rosa
Carante Antonio
Cela Edoardo
Castellano Teresa
Carra Pietro
Carossino Carlo
Caviggiona Elena
Cornaglia Filippo
Cervetta Rita
Cervini Celestina
Casasco Giannino
Cassano Pierino
Craffen Enrico
Canegallo Franca
Canegallo Enrico
Coda Pietro
Cipparoli Osvaldo
Cebrelli Giuseppina
De Micheli Carlo
De Stefani Severino
De Cerchi Oscar
De Agostini Giuseppe
Dagna Zai Lidia
Dabbene Roberto
De Conte Federico
Daglio Palma
Daru Irma
De Martini Teresina
De Giorgis Ottavio
Delberti Arturo
De Guidi Guido
De Giovanni Luigi
De Ferraris Stefano
Ferrari Pellegrino
Fornaro Marino
Ferretti Domenic
Ferrarsi Adolfo
Farello Jole
Farello Rosina
Ferrarsi Eleonora
Fossati Giuseppe
Figaro Carlo
Ferrari Attilio
Fossati Angela
Forlano Enrico
Figgini Luigia
Fava Francesco
Favero Maria
Fracchia Luigi
Fracchia Isidoro
Fenoglio Camilla
Fracchia Carlo
Ferrari Giuseppina
Forlino Anna
Freddi Carlo
Ferraro Anna
Ferri Costantino
Ferrari Enrico
Freddi Luigi
Garbarino Sandra
Grassi Vittorio
Grossi Ezio
Grassano Dino
Gandino Albina
Gotta Egle
Girardi Rosanna
Guido Pierina
Genco Vittorio
Grosso Lidia
Guanco Natalina
Garlasco Anna
Guaschino Giuseppe
Grattarola Evasio
Gabba Antonio
Gatti Valentino
Gagino Michele
Gaviglio Aldo
Gagero Carlo
Giacobbe Alberto
Giacchero Francesco

Gransano Amelia
Guarini Costantino
Gentile Secondo
Gavio Mariuccia
Guecco Elisa
Garibaldo Dario
Guerra Domenico
Guandalino Franco
Giani Claudio
Iacampo Rosa
Ivaldi Cesare
Laguzi Dario
Lombardi Tullio
Lombardi Renata
Lorenzini Angela
Lucca Giulio
Luparia Gino
Lama Gentile
Leardi Maria
Lugano Renzo
Mignone Domenico
Mascarini Maria
Mignone Saturno
Macario Italo
Monti Giovanni
Maccarone Nunziata
Mariani Luciano
Menino Carlo
Miglietta Antonio
Manino Miranda
Menighetti Remo
Mongiardini Leda
Manassero Marcella
Manassero Luigi
Monzeglio Giuseppina
Mengara Silvio
Marchese Pia
Marenda Felice
Mozeglio Teresa
Martini Sandra
Massone Pietro
Morando Luigi
Maggi Franco
Mongiardini Andrea
Molinari Giuseppina
Morone Oreste
Murazzano Rosa
Mirabelli Iolanda
Negro Gaspare
Nicola Gennaro
Nattino Eugenio
Orsini Stefano
Ottolia Caterina
Priarone Guido
Poggio Giuseppe
Pesce Francesco
Piccione Franco
Pero Liliana
Prigione Maria
Pagella Carlo
Porcelli Ada
Pagelia Giovanni
Prigioni Giovanni
Pesce Maria
Pronzato Pietro
Porta Giuseppina

Picollo Luigi
Pagano Emma
Perotti Luigi
Patrucco Antonio
Patrucco Meris
Pecioli Eros
Piana Giovanna
Porrato Carlo
Passalacqua Giacomo
Pastore Gaetano
Pastorino Delia
Pellegrini Virginia
Parodi Francesco
Pasodi Italo
Polesi Giulio
Poggio Caterina
Pallavino Franco
Patrone Vittorio
Piccinini Sergio
Penacca Rosa
Pino Elena
Pavese Pietro
Papa Emma
Peloso Domenico
Papa Ester
Pineschi Anna
Quaglia Domenico
Quartero Erminio
Quadrilli Giuliana
Ramognini Fausto
Rapetti Francesco
Ricci Osvaldo
Roggero Piera
Redegoso Iris
Riccardi Iole
Rivera Dario
Romano Flavia
Raimondi Francesco
Roggero Michele
Ravera Rita
Ricci Piero
Raiteri Ermenegildo
Rolfo Rino
Raselli Luigina
Rota Luigi
Ravizza Maria
Rossi Luciano
Riccaldone Flavio
Romano Ada
Re Eliseo
Rocca Giuseppe
Rolfo Carlo
Raimondo Pietro
Rinaldi Federico
Roverano Enrico
Repossi Gino
Succi Pierino
Sardi Pietro
Scenza Prospero
Semino Eugenio
Silvano Alda
Salsini Edilio
Sossi Giacomo
Sogni Giuseppina
Sacco Olimpia
Soldini Luigi

Scrivano Amalia
Sanquirico Lidia
Tiragallo Giuseppina
Tento Maria
Tambutto Samuele
Traverso Maria
Tavella Maria
Toselli Clementina
Tacchino Sandro
Toselli Alessandro
Taverna Giuseppe
Traverso Ludovico
Traversa Isa
Vallone Ines
Vassallo Giovanna
Vergano Francesco
Vercellino Giovanni
Valdi Maria
Viotti Francesca
Ver Alberto
Viscardi Romilda
Zuccheri Ernesto
Zovaric Angelo
Zuccone Giovanni
Zai Ezio Maria
Zallio Enrica
Wettotene Rosa
Argalia Rina
Baldorilli Silla
Bellucci Onorato
Bianchi Luigi
Bravetti Eolo
Borri Benigno
Busillacchi Alessandro
Cacciani Domenico
Mancini Ermanno
Marcucci Quirino
Marinelli Giovanni
Maggiori Vittoria
Mencucci Massimo
Montelpare Giorgio
Pesaresi Giulia
Pieromaldi Piero
Polverini Gualtiero
Quattrini Umberto
Sandreani Adriana
Sartini Amedeo
Sabatini Augusto
Scuppa Gilberto
Uncini Augusto
Zambelli Pietro
Zenobi Luigi
Angelli Eleonora
Azalin Carla
Bortolon Aldo
Cappeller Giovanni
Casanova Attilio
Cesco Frare Gildo
Comedera Francesco
Corra Eliana
Cian Vittorio
De Martin Iole
De Menech Angelo
Del Bin Rosa
De Marco Lino
De Lorenzo Telio

Del Vesco Pietro
Fontanile Maria
Galluzzo Domenica
Garbuio Eugenio
Locatelli Giovanni
Paternoster Angelo
Peterle Lina
Pedol Antonio
Piozzi Gisella
Ross Ruggero
Ratti Luigi Rosolino
Sagrillo Umberto
Tedesco Antonio
Turrin Vittorio
Zanella Arcangelo
Zasso Eugenio
Zuretti Ricchetti Maria
Astori Pietro
Ambrosioni Giovanni
Arrigoni Ugo
Bosio Santo
Balicco Giovanni
Belometti Giacinta
Bartoli Giovanni
Biagini Silvio
Bottagisi Giovanni
Bassani Cecilia
Bigoni Giuseppina
Benzoni Enrico
Bosio Tobia
Chiappa Gessi Lucia
Cambianica Itala
Carrara Ambrosio
Corti Ernestina
Copetti Elvira
Castellazzi Domenico
Cereda Francesco
Doneda Erminia
Donzelli Andrea
Donadoni Maria
Donadoni Attilio
Daina Pietro
Donzelli Stefano
Fumagalli Andrea
Franchina Caterina
Farolini Luigi
Festa Teresa
Forcella Antonio
Forchini Rosetta
Giupponi Giuseppe
Galbiati Battista
Ghilardini Antonio
Ghitti Luigia
Gambardini Pompilio
Ghilardi Rosa
Guizzetti Caterina
Gabrieli Antonietta
Ghislandi Alberto
Lodi Elvira
Lodi Luigi
Locatelli Giovanni
Maiolo Dante
Malinghetti Battista
Monaci Anna
Meazza Piero
Maino Luigi

Mariani Domitilla
Mangili Anna
Maiarano Angela
Manenti Giovanni
Milesi Iolanda
Mazza Aldo
Meloncelli Luigi
Milesi Maria
Milesi Filippo
Mazzoleni Luigi
Moro Ugo
Mapelli Teresita
Provitali Giacomo
Pellegrinelli Alfredo
Paris Camilla
Pizzetti Giuseppina
Pandini Giulio
Pastori Bruna
Pisoni Anna Maria
Reganti Giulio
Rizzini Carolina
Rota Eliseo
Rubis Andrea
Rigamonti Luigi
Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tirloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia
Ballarini Rino
Barbieri Rosa
Bartolai Ivo
Bacchetti Pietro
Benvenuti Stella
Biagi Bruno
Bianchi Rodriga
Bona Domenica
Bona Norberto
Bonetti Silvano
Bortoletti Vittorio
Bortolini Adriana
Brunori Bruno
Bruzzi Giovanni
Cacciari Enzo
Cannoniere Franco

Caponetti Enzo
Capponi Vanda
Carpani Marino
Caroli Vittorio
Casalini Carmen
Cassina Anadi
Cavriani Angelo
Cazzola Anna
Cazzoli Rino
Cecchelli Gino
Coppi Laura
Consoliri Virginia
Conti Camillo
Conti Rosanna
Corazza Arpalice
Costa Angelo
Dall'Olio Dea
Dall'Olio Odo
Dondarini Artemio
Dondarini Imelde
Dondarini Leda
Dovigo Jole
Filicori Giuseppina
Fiorentini Alfredo
Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Gaiani Stelio
Gailieri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stelio
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi Anna
Lavisi Maria
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia
Marzocchi Anna Maria
Maselli Giorgia
Milzani Rosanna
Monfardini Gaetano
Moratti Giacomo
Musolesi Domenico
Nanni Ernesta
Negri Antonio
Nicoli Gino
Oca Giuseppe
Pasqualini Franco
Poldemengo Giovanni
Rivalta Attilio
Rota Armando
Santi Franco
Selva Ludovico

Serbachioli Giuseppe
Simoncini Angelo
Silvan Giorgio
Simoni Sara
Tagliasucchi Iris
Tartaglia Davide
Taruffi Giovanni
Tomei Ettore
Trombelli Rossana
Tugnoli Silvana
Valenti Anna
Vecchietti Vima
Vignali Augusto
Villani Dina
Visani Vera
Zaccaria Ada
Zappoli Anna
Agostinelli Bruno
Buonafè Lindo
Barbi Barbato Gina
Bresciani Emma
Castelli Giovanni
Cuter Riccardo
Crati Lina
Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fonteni Antonio
Morandini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schileo Luciana
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondù Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bogani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Canclini Alfonso
Cervi Angelo
Coviello Giuseppe
Costa Giorgio
Felovo Luigi
Fumagalli Alessandro
Fusi Pietro
Gandini Tranquillo
Giussani Gaetano
Greppi Pietro
Invernizzi Ferdinando
Isacchi Luigi
Impastato Giuseppe
Moretti Aldo
Minonzio Carlo
Monari Giancarlo
Mognoni Luigi
Mersario Giorgio

Maffia Carlo
Merlo Pietro
Morassi Ermenegildo
Magni Paolo
Melli Carlo
Mangia Giuseppe
Restelli Eridano
Rumi Aldo
Scandella Giovanni
Sala Pietro
Stampa Achille
Lavagusa Luigi
Vigano Serafino
Valsecchi Raffaele
Amidini Maria
Andrini Adriano
Botti Giuseppe
Bandirali Alessandria
Balanchi Alfredo
Chioda Giovanna
Caprari Maria
Cozzani Luigia
Carini Esterina
Castagnoli Giuseppe
Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Ebbli Eraldo
Emanueli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Falliva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Onesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio
Pandini Giovanni
Ferrari Elvira
Ramella Tullio
Radini Andrea
Reccagni Enrica
Rotella Severino
Rubusti Bruno
Rossi Alberto
Rambelli Michele
Saltini Silvio
Scarinzi Fortunato
Silvani Angelo
Storti Alma
Stanga Maria
Stegher Giovanni
Santini Maria

Sangalli Rosa
Tolasi Maddalena
Villa Antonio
Vanzini Giovanni
Vailati Cornelio
Vitali Francesco
Zagni Giovanni
Zambelli Giulia
Ballerini Flavio
Bardasi Ione
Barufaldi Giovanni
Benini Eugenia
Chendi Carla
Giordani Fabio
Gottardi Franca
Lazzari Gabriella
Meneghini Efisio
Castelli Nerietta
Faugiani Renzo
Lombardini Giovanni
Pasquinelli Marino
Pasquini Mario
Pinzauti Mara
Sandrucci Stefano
Tei Aldo
Amici Secondo
Busoni Isidoro
Bedetti Assunta
Biondi Tina
Borsari Luciana
Beltrami Decio
Bartolini Pasquale
Casadei Gigliola
Comazzi Aristide
Comandini Elvetzia
Ceccarini Pia
Celli Liana
Donati Alfonso
Forno Severino
Ferroni Sergio
Frignani Ermete
Fonti Dario
Ghetti Aroldo
Gobbo Odettes
Gatti Emilio
Guidi Guido
Ghinassi Giorgio
Lanzoni Mario
Miserocchi Mario
Montanari Mario
Paesani Liliana
Rondoni Edda
Ravaglioli Maria
Ravaioli Gino
Rolli Rollino
Romani Angelo
Rinieri Elisabetta
Ranieri Pietro
Sarri Giulio
Sciutti Italo
Tonti Marcello
Torti Anita
Mecci Renzo
Ancarani Rosa
Biggi Clotilde
Briano Maria

Buioni Secondo
Bartoloni Mario
Barberis Renato
Campora Candida
Canevaro Luigi
Caramella Mario
Carbone Angela
Carossino Camilla
Chiabreba Rosa
Conte Edda
Coperla Fernanda
Cuccione Angela
Crescentino Ernesto
Casazza Luigi
Cognatti Pietro
Cavagnaro Stefano
De Irino Michelina
De Marco Angelo
Di Donato Armando
Ertola Maria
Fanfani Nadia
Faracopi Nadia
Felicioni Irma
Forte Francesco
Fregara Bianca
Fontana Luigi
Facchinetti Alfredo
Garbarino Teresa
Gardelli Elena
Guglielmini Berta
Gatto Michele
Isaia Germana
Lagomarsino Luisa
Lorenzon Versilia
Maggiolino Giovanni
Maggioncalda Angela
Magnano Rachele
Mantelli Ida
Martigniani Lisa
Masnada Raffaele
Melegari Maria
Montarsolo Maria
Moro Alfredo
Muzzio Giulietta
Mognol Benvenuta
Montini Guido
Maggi Aldo
Migone Silvio
Navallet Ines
Navone Giuseppe
Norero Giorgio
Razeto Gelmina
Pesce Grazia
Porcile Attilio
Paini Enzo
Piombo Giovanni
Risso Lorenzo
Risso Liliana
Romano Gabriella
Rossi Zoe
Rettagliata Mario
Rosasto Carlo
Scarafone Maria
Scanno Maria
Sommariva Roberto
Semorile Milena

Spaggiari Egle
Selvaggi Alfonso
Scramaglia Remo
Stagnaro Francesco
Vitali Ferdinando
Zanini Luciano
Anselmi Anselmo
Bassi Orfeo
Costoloni Antonia
Lucci Aldenago
Gambini Vasco
Giovannetti Liliana
Gobbini Pietro
Mariotti Giorgio
Maccherani Gabriele
Ragnini Niccolino
Salvatici Alfredo
Stefanelli Gianna
Amoretti Silvio
Anfosso Giuseppe
Aicardi Teresa
Anfossi Domenico
Rossi Umberto
Sasso Paolo
Trinchieri Francesco
Tagliazucchi Evaristo
Trevisan Giovanni
Tornatore Elio
Tornatore Alfonso
Vassallo Francesco
Viale Angelo
Anselmi Alberto
Baldetti Franco
Braschi Rosa
Cardelli Sauro
Cipriani Uberto
Cremoni Giovanni
Cecchini Renzo
Ducati Goffredo
Fontanelli Silvio
Galvani Orazio
Malenotti Lia
Mariotti Gino
Paoli Mario
Pucci Bruna
Paci Sirio
Panitucci Licia
Righini Antonio
Scateni Sergio
Simonelli Ebe
Solari Silvero
Benedusi Marsiglio
Broglio Francesco
Belgrado Alba
Bacilega Luigi
Beltrame Maria
Bracco Giovanni
Bettoni Giovanni
Cantù Giannetto
Cassini Rosa
Carpinelli Enrica
Campoverde Isaia
Cotta Rosa
Casini Giandomenico
Cassone Lucia
Cavacece Emilio

Caviglia Silvio
De Nardi Bruno
Di Fede Carmelo
Di Marco Tommaso
Dani Adolfo
Faraldi Aldo
Guglielmi Luigi
Gandolfo Pietro
Gandolfo Vittorio
Garello Pietro
Guglielmi Luigi
Gandolfo Bianca
Castaldi Giuseppe
Giordano Ida
Lagorio Leonardo
Lupi Luigia
Lotti Vittorio
Marvaldi Carmelo
Melegrane Fortunato
Moraglia Giov. Battista
Moro Giovanna
Maccario Giov Battista
Mela Mario
Moro Ines
Marchieri Luigia
Maciocco Lina
Narcisi Carmelo
Orengo Ausilio
Ottonello Angela
Preve Emanuele
Pino Damiano
Pino Italo
Ranise Pietro
Rossi Metello
Rolleri Margherita
Ranise Dalia
Margonari Ercole
Bernardi Virginio
Cornia Renato
Clo Lionello
Franchini Maria
Nobili Ester
Oracci Francesco
Salsi Gabriella
Sgarbi Giovanni
Stefanini Alfredo
Terzi Giuseppe
Vaccari Osvaldo
Venturelli Guido
Zalchi Aristide
Baroni Antonio
Dolci Giovanni
Palmarini Giuseppe
Pattaro Guglielmo
Rebasti Riccardo
Trentin Ettore
Artusi Antonio
Bettorelli Riccardo
Botteri Rosalia
Fabbri Nello
Freddi Aminta
Gandolfi Camillo
Landini Albertino
Montacchini Giuseppe
Martelli Nello
Malerba Umberto

Paglierini Enrico
Ravazzoni Afro
Spaggiari Enrico
Sorba Vittorio
Sgobazzi Ludovico
Serventi Silvio
Vezzosi Rosetta
Vecchi Dante
Boveri Angelo
Barone Carlo
Bozzini Emilio
Camurri Italo
Daffara Pietro
Dall'Acqua Vincenzo
De Antoni Giuseppe
De Angelis Carlo
Fracchia Amelio
Frappini Celeste
Fugazza Giuseppe
Fantini Luisa
Gatti Osvalda
Gellera Virginio
Giovannetti Giacomo
Lucchelli Filippo
Maffioli Natale
Mariani Maria
Pellegrini Silvia
Picozzi Pietro
Vecchietti Luigia
Castiglione Giuseppe
Pineti Giovanni
Signoretti Vincenzo
Alberici Mario
Bertoncini Maria
Beretta Augusto
Beretta Augusto
Bianchini Giovanni
Badentini Alice
Baffi Giulia
Botti Fausta
Braghieri Raffaele
Carini Gino
Cassi Andrea
Castagna Albenide
Castellani Ugo
Cella Andrea Ezio
Cerutti Santina
Compagnini Sebastiano
Cofrati Carlo
Costa Francesca
Cortemiglia Piera
Cima Ettore
Cattani Carlo
Del Bue Giuseppe
Ertola Antonio
Fermi Carlo
Federici Mario
Fuochi Salvatore
Gradali Gino
Gelmini Enrico
Garbarini Giovanni
Leoncini Sara
Lupi Artidoro
Lombardi Olga
Maccagni Benito
Moraschi Francesco

Magistrali Fernanda
Massari Pier Luigi
Maffini Nino
Negri Pietro
Orlandi Alba
Partiti William
Pisati Vittorio
Panarone Geo
Pecorari Rino
Prati Mario
Panelli Enrico
Putigniano Oreste
Rossi Camillo
Rossi Miranda
Repetti Alfredo
Repetti Nereo
Racho Salvatore
Rossi Giovanni
Scotti Camillo
Soprani Emilio
Teranni Luciano
Trenchi Ido
Zuccolini Amato
Zambardieri Fanny
Zavattoni Lidia
Zanetti Arturo
Zaffignani Ines
Zambarbieri Luigi
Anguillesi Ugo
Bartolini Silvano
Barbieri Ennio
Cavallini Ezio
Fabbri Ezio
Leopoldi Franca
Lemmi Giuliana
Manneucci Gaetano
Marinai Algerina
Montecchi Maria
Nati Giuseppina
Picchi Liliana
Righi Rina
Rossi Odero
Taglinni Marino
Titoni Ugo
Verruggi Guido
Valeri Ferruccio
Benedetti Giulia
Giaconi Giorgio
Baroni Vincenzo
Venturi Avio
Bedini Luigia
Bigarelli Maria
Cosmi Aronne
Cogarini Adelmo
Davoli Nello
Fontana Lina
Ghirondi Annino
Lasagni Bice
Marazzi Carla
Parmiggiani Amedeo
Pinazzi Luigi
Sineone Annio
Tomasselli Maria
Barone Gaetano
Casali Guido
Curti Felice

Fausti Giulio
Mattioni Francesco
Pietramico Francesco
Pellegrini Raniero
Petrucci Angelo
Rosati Girolamo
Santoponi Luigi
Terenzi Alberto
Vierluci Viero
Armati Giuseppe
Alberti Alberto
Castiglia Rocco
Cuttiga Cristoforo
Desiderio Rosa
Drocco Giulia
Erbo Luigi
Fossati Ernesto
Gatti Ada
Lungaro Rina
Manzone Luciano
Manfredi Dino
Presotto Gianna
Prioglio Emilio
Racchetti Aldo
Tomatis Serafino
Ciprandi Carla
De Cenzo Armida
Di Franco Giovanna
Savio Elso
Sutto Arnaldo
Zava Fanny
Aseo Giuseppina
Amici Francesco
Bianchini Vincenzo
Braga Anacleta
Bressanin Rosina
Barbuio Guido
Brusegna Amedeo
Basso Danilo
Barcariolo Augusto
Benvenuti Gino
Berlo Giuseppe
Boer Giovanni
Balao Indo
Belcari Elda
Bortoli Norma
Benno Gino
Cherri Augusto
Catelli Laura
Cocco Giuseppe
Campanerù Luigi
Cisotto Alfonso
Cancellier Angelo
Cricco Giovanni
Crico Mario
Di Donato Arduino
Desiderati Vitaliano
De Paoli Giovanni
De Marchi Sergio
Dorotea Ines
Dittadi Fernanda
Flavorea Romolo
Ferrari Benito
Fabbrici Francesco
Furlanetto Vittorino
Giuliana Emma

Gonella Giuseppe
Gonella Giovanni
Gianca Angela
Dipani Eleonora
Lana Enzo
Mazzega Neva
Marchiori Giovanni
Meo Francesco
Moretto Romano
Macor Antonio
Mazzola Franco
Medea Elisa
Mazzarolo Luigi
Mion Remo
Nardo Evelina
Nordio Vittorio
Novello Ivonne
Passarella Mario
Pitteri Lia
Peresinotto Maria
Pericelli Francesco
Rampazzo Loris
Ranzato Dino
Rigon Tullio
Rudatis Bianca
Spada Margherita
Sandano Antonio
Segalotti Angelo
Tagliapietra Augusto
Tagliapietra Umberto
Vicari Francesco
Voltolina Adalberto
Vitali Renzo
Vanzella Rocco
Veneziani Luigi
Zambon Giacomo
Zuidarci Borgomiro
Anselmetti Renato
Angelini Oreste
Allorio Ettore
Andreoni Luigi
Bonforti Alessandro
Bastone Ezio
Bobba Antonio
Bona Luigi
Borghesio Bernando
Brusa Giovanni
Barberis Caterina
Barbero Marianna
Barone Rosina
Bonino Zita
Bossola Ercolina
Botta Fiorenzo
Borgo Carlo
Cesano Lidia
Ciocchetti Giacomo
Comoglio Enrico
Chiodo Domenico
Corbino Giovanni
Cerruti Maria
Chiumello Carmela
Costa Carolina
Carpo Mario
De Matteis Carlo
De Rossi Natale
De Regis Amilcare

Donati Lorenzo
Dal Fiume Diana
Dallora Giuseppina
Damiano Guido
Dattrino Giuseppina
De Silvestri Elvira
De Toma Fernanda
Donato Lina
Gedda Pietro
Gerardi Michele
Gramoni Attilio
Gandino Olga
Greppi Maria
Lera Quirico Dante
Lorenzetti Domenico
Lorenzetti Giuseppe
Leria Virginia
Mainero Giuseppe
Malpangotto Luciano
Martinetti Giovanni
Merlo Mario
Maiorino Luigi
Milano Cintia
Mosca Pietro
Mencattini Franco
Novella Guglielmo
Nicola Sergio
Opezzo Piero
Picco Teresita
Perazzo Andrea
Panzali Maria
Parigi Edoardo
Porta Primo
Pramaggiore Mario
Pandro Renato
Racca Antonio
Robino Rosina
Rolle Azzaria
Rossetti Riccardo
Saccagno Giuseppina
Santhia Giuseppe
Sappino Renato
Senta Eliana
Selva Edvoldo
Tosatti Emilio
Tarchetti Bernardo
Testa Luigi
Valinotti Giovanni
Benvenuti Ottone
Bollettieri Elisabetta
Donati Alberto
Pieroni Mario
Soave Giacomo
Tonolo Enrico
Fiocchetti Wanda
Trateiacci Wanda
Lazzari Silvio
Moretti Giovanni
Arienta Giovanni
Andreo Carlo
Antoniazza Ida
Antolina Leila
Anchisi Adelina
Ancarani Laura
Bonetti Guglielmina
Bovio Davide
Bovio Bruno
Bernasconi Cesina
Bozzini Angelo
Bozzola Domenico
Bessi Gemma
Baccalaro Rina
Bernascone Piero
Berghener Enrico
Bianchi Flora
Bertoli Carmen
Baroli Francesco
Bellezza Giacomo
Bessi Amalia
Bertolero Ezio
Boccioli Fanny
Brusa Ebe
Besati Giovanni
Bazzani Maria
Bianchetti Viviana
Bellogini Giovanni
Boggio Sandro
Conti Luigi
Costamanni Romilda
Camana Giacinto
Ceresa Maria Teresa
Calligano Gilberto
Carigniani Angela
Cerri Carolina
Ceretti Alfredo
Ceretti Tommaso
Ciofani Angela
Codini Alberto
Corradini Caterina
Colombo Margherita
Codini Elda
Del Ponte Antonietta
Danise Eugenio
Dondì Giuseppe
Danise Giovanni
Drutto Lini Rosa
Di Martino Domenico
Del Pedro Onorina
De Ambrogio Ernesto
Fratta Brunilde
Ferini Strambi Margherita
Fagnoni Maria
Fracassi Emilio
Filiberti Nicola
Ferrara Angela Maria
Ferraris Ines
Gozzi Giuseppina
Guidetti Ines
Galletti Rina
Gatti Giovanni
Giandoni Rosa
Cimminola Maria
Gavinelli Clementina
Guarnori Secondino
Grampa Attilio
Ghisoli Severina
Julita Serafino
Lucchetta Federico
Lana Attilia
Maltempi Paola
Miglio Paola
Maccario Pompilio
Matterossi Maria Silvia
Milano Bartolomeo
Menis Teresita
Micheletto Carlo
Massara Domenico
Marabini Jolanda
Merio Anna
Mazzola Giacinta
Maggiore Pierina
Mazzola Giovanni
Oldrini Luigi
Oldrini Maria
Osvaldi Ermenegildo
Omodei Zorini Rina
Poletti Cristina
Patellari Emilio
Panigoni Luigi
Pagani Teresina
Pirrone Pacchetta Maria
Pistocchini Elda
Plassio Lilia
Pagani Mario
Poletti Rinaldo
Romagnoli Francesco
Rosso Margherita
Rigoli Flavia
Rattoni Primo
Riservato Bruno
Rabozzi Giuseppina
Rossi Antonio
Rossi Milena
Rossi Carla
Rigotti Bruna
Ramaioli Gaudenzio
Righini Giovanni
Rossi Piera
Rossin Lavinia
Rastelli Giulia
Sassi Luciana
Sebastiani Lucilla
Serra Piera
Scodeggio Luigia
Spantaconi Ernestina
Stangalino Francesca
Sguazzini Piero
Scaldrilli Antonietta
Soffietti Maria Teresa
Tarabbia Francesco
Tacchelli Evelina
Terucci Maria Rosa
Tinelli Carla
Trivi Maria
Tiozza Babila
Tradigo Margherita
Tosi Maria Teresa
Tabarini Vilma
Uglietti Carlo
Udini Laura
Vinconti Elsa
Valmaggia Clementina
Varetta Olga
Vanotti Maria
Vesco Andreina
Zanetta Piera
Zanotti Giuseppe
Zenone Carlo
Benassi Bruno
Biagioni Dora
Bini Ugo
Bucchignani Giuliano
Canale Massimiliano
Capocchi Giuliano
Dini Ernesto
Gambogi Alvaro
Maichetti Enzo
Mazzei Amos
Pellegrinetti Settima
Passigni Roberto
Pieroni Giuseppe
Pieroni Orlando
Poggi Tranquillo
Poleschi Matteo
Raffaelli Luigi
Spinelli Egidio
Stefani Domenico
Vanni Massimo
Vecchi Giuseppe
Alciati Cesira
Favilla Mazzacano Bianca
Mussini Giuseppina
Panfili Anna Maria
Ramponi Anselmo

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Bruno Periotto
Badiani Luigi
Bettoncelli Marta
Ferrari Lidia
Labriola Enza
Lasciarea Maria
Lombardo Giuseppe
Magri Luigi
Pavoni Giovanni
Perroni Giovanni
Polettini Edvige
Polonioli Ernesto
Resini Ada
Rivetti Elisa
Savoldi Domenico
Salini Alessandro
Bardella Gabriella
Bonsi Gina
Carlini Aldo
Lucchesini Giuseppe
Maranini Renata
Senzani Giuseppina
Bona Carlo
Franceschi Anna Maria
Brancaccio Pina
Nardi Sirio
Ardisson Italiana
Boldocci Sirio
Camilletti Pier Luigi
Fattalini Giulio Cesare

Mecacci Renato
Romano Aldo
Scattareggia Arturo
Vannozzi Mario
Volpi Sergio
Olivieri Pierina
Quaglio Pina
Barbieri Brambino
Bellei Walter
Bergamini Giovanni
Bizzani Efisio
Bonacini Decio
Botti Wanda
Borella Eugenio
Cassiani Anita
Corradi Carla
Corradini Angelo
Dalmazio Clara
Denti Michele
Giusti Stefano
Lazzaretti Tosca
Liberi Gisella
Lodi Marisa
Malagoli Clementina
Maletti Lolo
Mascellani Clara
Massarelli Wilma
Parmigiani Roberto
Ragazzoni Gina
Rovini Giuseppina
Santunione Linda
Togliati Remo
Vandelli Bianca
Venturelli Antonio
Zoboli Bruna
Pontara Bruna
Campora Gemma
Cazolari Giovanna
Chittolini Gina
Pioli Mario
Baci Paci Wanda
Baldelli Alvise
Ballini Giuseppe
Barbanera Lidia
Bartocci Anna Maria
Becchetti Renato
Bimbi Giovanni
Biscini Ines
Beni Fabiani Lorenzo
Carrozza Clara
Chiorri Pietro
Contenti Ottavio
De Ascentis Vittorio
Farfanelli Alleanza
Ferrini Luciana
Giuliani Edmondo
Marinelli Carina
Mollaioli Antonio
Montelatici Bruno
Ricci Ada
Rinaldi Romolo
Rosi Italo
Reginelli Matilde
Sabatini Renato
Sportoletti Nella
Tortoioli Evelina
Vinti Fernando
Castiglione Giuseppe
Areiani Fatma
Birani Maddalena
Errani Caterina
Fabbri Romano
Mantovani Vivilla
Matteucci Sante
Montanari Germana
Savorelli Aldo
Tarrone Odesso
Barbieri Iolanda
Bussei Flaminio
Chioffi Lea
Guerrieri Ermes
Iori Delba
Lambini Fatma
Levoni Amos
Ligabue Nolbi
Manini Franco
Predieri Carmen
Spaggiari Lidia
Bottaro Enzo
Caviglione Giovanni
Sarria Luciana
Boscardin Armando
Cuzzuol Wilma
Graziati Maddalena
Molinis Dorina
Rubazer Luigi
Spegazzini Camilla
Guerra Carlo
Rossetto Renato
Anselmetti Celsa
Bertoni Bruno
Fumagalli Giuseppe
Remolini Giuseppe
Rencely Nadas
Rossi Attilio
Rossi Luigi
Scarlatti Maria
Tommasi Irene
Vaccari Elio
Bentivogli Bianca
Cecchi Irma
Checci Nevea
Crescimbene Lucia
Brei Giuseppina
Fabbri Lilia
Fortunati Isabella
Laffi Pierino
Lorenzani Enzo
Maestrani Laura
Masserotti Giorgio
Mannetti Lidia
Perrazzi Bruno
Regazzi Luigi
Sita Cesarino
Pirelli Giuseppe
Arrigoni Elio
Bordoni Giuseppe
Brissoni Bianca
Bernardi Magda
Bernardi Augusta
Capitani Edoardo
Finazzi Luigi
Ghilardi Lina
Lopez Carolina
Noris Carolina
Pavoni Luigi
Rusconi Irma
Vecchiolini Iolanda
Merlini Renato
Mazzini Lucia
Pini Cesare
Villa Luigi
Bruschi Mercedes
Cravedi Clementina
Giumanini Carla
Rossetti Primo
Rossi Ambrogio
Zaniboni Laerte
Bergamasco Egizia
Galasso Velleda
Marcassa Fernanda
Tauriello Emilio
Ferro Giuseppe
Baldassarri Marco
Basadelli Delagà Dino
Castagnoli Nella
Ferrari Neva
Florile Alfredo
Giovannelli Fanny
Degani Gaetana
Magnano Emanuele
Riggio Elios
Giolito Giacinta
Bini Alberto
Camera Alfredo
Gallo Nunzia
Litterio Maria Cristina
Iacobucci Antonino
Ricci Elda
Auricchio Manlio
Castigliano Margherita
Terzilli Virgilio
Cerimete Federico
Testa Natalina
Comattio Benino
Ricci Teresa
D'Apollonio Mafalda
De Oto Antonietta
Nocera Lidia
Palombo Lucia
Petti Ercole
Terzano Antonietta
Magrassi Carla
Allievi Fernanda
Boffi Pina
Bido Pasqua
De Marchi Luisella
Gamannossi Mario
Lanzani Maddalena
Martini Anna
Pelosi Arturo
Brunelli Giovanni

Impiegati dell'Ente economico della pastorizia:

Gallo Chiara
Bagni Antonietta

Impiegati dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura:

Principi Gino
Scaratto Olga
Magri Marcella
Lenzini Mario
Menecheini Maria
Marcelli Alberto
Moretti Enzo
Bustacchini Paolo
Curiberti Vincenzo
Bergamini Domenico
Sanvido Dorina
Zennaro Alfredo

Impiegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

Viale Ernestina
Cassese Vincenzina
Amadei Giulio
Pozzari Doralice
Querengri Luisa
Tarsi Avanna
Balrotti Ferruccio
Bonati Guido
Campagnoli Domenica
Fappani Vittoria
Gambini Gentile
Ghidelli Adamo
Guanzini Lanfranco
Gullo Rina
Lorusso Grazia
Marazzi Umberto
Mazzadi Giulio
Moraschini Bortolo
Pavia Luigi
Sabatini Lorenzo
Salvi Giacinto
Sbardolino Bonomo
Stolfini Giovanni
Streparava Carlo
Taolbini Angelo
Turini Battista
Zambelli Lucia
Zanelli Lionella
Zanini Gaetano
Zilioli Bernardo
Groppali Antonio
Mantovani Pina
Andreoni Gina
Brocchi Guido
Gotelli Riccardo
Cani Liliana
Fazi Ugo
Nesti Itza

Nigi Anita
Sammartino Lenzi Ebe
Cattabriga Mario
Pranzini Agostino
Manfredda Angelo
Serventi Carla
Bournes Maria Teresa
Giansanti Giorgio
Impiccini Arnaldo
Maiotti Guglielmo
Margutti Luciana
Minelli Remo
Radicchi Mario
Rondolini Pietro
Temperini Edda
Trimaggi Argentina
Belli Federico
Giomi Roberto
Pagani Antonietta
Marazzini Nennele
Verugi Guido
Giannelli Smeraldi Ada
Sivieri Sala Risalina
Stobbia Elena
Tampieri Zelia
Ferrari Anna Maria
Fontana Viviana
Bignone Giuseppina
Pretto Wanda
Melca Franca

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signorina Zangretti Annunziata, impiegata dell'Ente economico della zootecnia, avendo essa dimostrata l'assoluta impossibilità di riprendere servizio subito dopo la liberazione di Roma.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4435)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3104700) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 25 —